



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 34 del 17/03/2026

OGGETTO: Approvazione, in via d'urgenza ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L. delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028– Esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della S.P. 37/c "Sant'Anna" per un importo complessivo pari euro 210.000,00- Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990, tra Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Grottaferrata.

OGGETTO: Approvazione, in via d'urgenza ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L. delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 – Esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della S.P. 37/c “Sant’Anna” per un importo complessivo pari euro 210.000,00- Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990, tra Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Grottaferrata.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Manuela Chioccia delegato alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 151, concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

il Regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e ss.mm. e ii. apportate con la Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”) e con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”);

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visti altresì:

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26 febbraio 2025 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante “Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028 Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29 settembre 2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 31/10/2025 recante "Variazione della Sottosezione "Performance" annualità 2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Richiamati:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", secondo il quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e, in particolare, il comma 44, lett. d) dell'art. 1, che attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali in materia di viabilità e mobilità, che devono essere assicurate in compatibilità e coerenza alla pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano e le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che individua nell'Ente la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela

dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

in particolare l'art. 32 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale rubricato "Accordi, convenzioni ed altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano" che prevede la possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività;

Premesso che:

come previsto al punto 4.2, lett. h), dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio;

ai sensi dell'art. 175, comma 1, del T.U.E.L., "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";

l'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. così dispone: "Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

ai sensi dell'art. 175, comma 5, del T.U.E.L., "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata";

Considerato che:

a seguito di un movimento franoso del costone roccioso prospiciente la S.P. 37/C "Sant'Anna", la Città metropolitana di Roma Capitale ha emanato l'Ordinanza n. 19/2026 del 31 gennaio 2026, con la quale è stata disposta l'interdizione totale al transito veicolare e pedonale della predetta arteria viaria, per motivi attinenti alla tutela della pubblica incolumità;

la S.P. 37/C "Sant'Anna" costituisce un asse di collegamento primario per il quadrante sud del territorio metropolitano e la sua chiusura sta determinando gravi criticità al sistema della mobilità, con significativo aggravio del traffico sulla viabilità urbana del Comune di Grottaferrata e dei comuni limitrofi, nonché ripercussioni sulla sicurezza della circolazione, sull'accessibilità dei servizi di emergenza e sul tessuto economico-sociale locale;

l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) dispone che: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

Atteso che la S.P. 37/C “Sant’Anna” è di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, sulla quale essa esercita le proprie funzioni in materia di viabilità, nonché le competenze specifiche di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in precedenza richiamato;

Considerato che:

l’attuale situazione di emergenza rende necessario un intervento urgente e non procrastinabile di messa in sicurezza del versante roccioso, al fine di consentire la riapertura dell’arteria viaria nel più breve tempo possibile, nell’interesse della collettività e per il ripristino delle condizioni ordinarie di mobilità;

il Comune di Grottaferrata, ravvisando l’eccezionalità della situazione e la necessità preminente di garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la salvaguardia della funzionalità della rete infrastrutturale comunale, ha manifestato alla Città metropolitana di Roma Capitale la propria disponibilità a collaborare, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza necessari al fine di consentire la riapertura della viabilità;

Atteso che:

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze;

l’art. 7 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa, riconoscendo alle pubbliche amministrazioni la facoltà di ricorrere al principio di cooperazione tra Stazioni Appaltanti o gli Enti concedenti per l’esecuzione di lavori e la prestazione di beni e servizi, nel rispetto della normativa nazionale e del diritto dell’Unione Europea;

Tenuto conto che:

il presente accordo di collaborazione ha ad oggetto l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della S.P. 37/c “Sant’Anna”.

il Comune di Grottaferrata è individuato quale Stazione Appaltante;

la spesa complessiva prevista per l’intervento ammonta a € 285.000,00 (euro duecentottantacinquemila/00), così ripartiti:

- € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), pari al 26% dell’importo complessivo, a carico del Comune di Grottaferrata;
- € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), pari al 74%, a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Dato atto che:

la Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al trasferimento al Comune di Grottaferrata della quota di propria competenza, pari a € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), necessaria alla copertura finanziaria dell’intervento di cui trattasi;

è necessario procedere all'integrazione delle suddette risorse nel Bilancio di Previsione Finanziario 2026–2028, annualità 2026, al fine di consentire l'avvio delle procedure amministrativo-contabili e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della S.P. 37/c "Sant'Anna" che rivestono carattere di urgenza e indifferibilità;

il parere dell'organo di revisione sarà acquisito, ai sensi del comma 1, lett. b), n. 2, dell'articolo 239 del TUEL, prima della ratifica dell'organo consiliare, così come chiarito dalla Corte dei conti del Molise con Deliberazione n. 45/2023/PAR;

Verificato, pertanto, che la suddetta variazione, operata nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, garantisce il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come rappresentati nell'Allegato al presente atto;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. alle necessarie variazioni in aumento al Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, sia di competenza che di cassa nella parte relativa alla spesa, come rappresentato nell'allegato finanziario al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, denominato "Allegato Variazione di Bilancio art. 175 comma 4";

Ritenuto inoltre urgente, per quanto sopra evidenziato, approvare ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo schema di Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Grottaferrata, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per regolare i rapporti reciproci nell'ambito dell'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della S.P. 37/c "Sant'Anna";

Richiamata la precedente Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 30 settembre 2015, che ha approvato lo schema di convenzione quadro per la costituzione di un rapporto di collaborazione istituzionale tra Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano aderenti, nei seguenti ambiti di materie: Servizi generali ed innovazione – Personale – Bilanci e tributi – E-government metropolitano – Lavori pubblici Territorio e ambiente – Sviluppo economico e sociale;

Dato atto che:

il presente accordo, a norma del richiamato art. 15, comma 1, della Legge 241/1990, è da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.Lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 3 della Legge 241/1990;

il presente Decreto risulta coerente con il Piano Strategico Metropolitano (P.S.M.), approvato dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 76 del 14 dicembre 2022;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Arch. Maurizio Russo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

1. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. le necessarie variazioni in aumento al Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026, sia di competenza che di cassa nella parte relativa alla spesa, come rappresentato nell’allegato finanziario al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, denominato “Allegato Variazione di Bilancio art. 175 comma 4”;
2. di prendere atto che, le variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio;
3. di prendere atto che il presente provvedimento adottato in via di urgenza sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per la ratifica entro il termine di 60 giorni;
4. di dare atto che il parere dell’organo di Revisione sarà acquisito prima della ratifica dell’organo consiliare;
5. di approvare l’allegato schema di accordo di collaborazione che costituisce parte integrante del presente atto per regolare i rapporti reciproci tra la Città metropolitana di Roma Capitale, e il Comune di Grottaferrata, nell’ambito dell’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della S.P. 37/c “Sant’Anna”;
6. di demandare al Dirigente del Servizio 3 “*Viabilità zona Sud*” del Dipartimento II “*Viabilità e Mobilità*” della CMRC la sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando fin d’ora eventuali modifiche necessarie non sostanziali, nonché l’adozione degli atti gestionali susseguenti;
7. di demandare al competente Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” l’adozione dei successivi atti di gestione necessari al trasferimento, in favore del Comune di Grottaferrata, della quota di spettanza della Città Metropolitana di Roma Capitale, pari a € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), destinata alla copertura finanziaria dell’intervento in oggetto;

8. di dare atto che a seguito dell'ultimazione dei lavori gli Uffici competenti della Città metropolitana di Roma Capitale procederanno alle opportune scritture contabili per la valorizzazione del patrimonio;

9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI

CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
COPIA
IN PUBBLICAZIONE
SUL SITO ISTITUZIONALE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.277.212,07	0,00	0,00	14.277.212,07
			previsioni di competenza	25.593.996,72	0,00	210.000,00	25.383.996,72
			previsioni di cassa	30.549.906,10	0,00	210.000,00	30.339.906,10
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	123.665.645,31	0,00	0,00	123.665.645,31
			previsioni di competenza	35.658.494,35	210.000,00	0,00	35.868.494,35
			previsioni di cassa	65.670.981,01	210.000,00	0,00	65.880.981,01
Totale Programma	05	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	137.942.857,38	0,00	0,00	137.942.857,38
			previsioni di competenza	61.252.491,07	210.000,00	210.000,00	61.252.491,07
			previsioni di cassa	96.220.887,11	210.000,00	210.000,00	96.220.887,11
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA	residui presunti	147.919.753,26	0,00	0,00	147.919.753,26
			previsioni di competenza	72.374.618,07	210.000,00	210.000,00	72.374.618,07
			previsioni di cassa	110.707.078,50	210.000,00	210.000,00	110.707.078,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	622.483.721,27	0,00	0,00	622.483.721,27
			previsioni di competenza	919.597.315,04	210.000,00	210.000,00	919.597.315,04
			previsioni di cassa	1.020.648.235,95	210.000,00	210.000,00	1.020.648.235,95
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	622.483.721,27	0,00	0,00	622.483.721,27
			previsioni di competenza	919.597.315,04	210.000,00	210.000,00	919.597.315,04
			previsioni di cassa	1.020.648.235,95	210.000,00	210.000,00	1.020.648.235,95

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	621.481.491,91	0,00	0,00	621.481.491,91
		previsioni di competenza	804.184.450,00	0,00	0,00	804.184.450,00
		previsioni di cassa	1.020.858.374,39	0,00	0,00	1.020.858.374,39
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	621.481.491,91	0,00	0,00	621.481.491,91
		previsioni di competenza	919.597.315,04	0,00	0,00	919.597.315,04
		previsioni di cassa	1.020.858.374,39	0,00	0,00	1.020.858.374,39

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA S.P. 37/C "SANT'ANNA"

TRA

La **CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE** (di seguito denominata per brevità "**CMRC**"), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, C.F. 80136650586, in persona del [Nome e Cognome del Dirigente/Funzionario delegato], nella sua qualità di [specificare carica: Direttore del Dipartimento Mobilità e Viabilità / Dirigente del Servizio Viabilità Zona Sud], giusta [atto di delega/determina dirigenziale n. ___ del ___];

E

Il **COMUNE DI GROTTAFERRATA** (di seguito denominato per brevità "**COMUNE**"), con sede in Grottaferrata (RM), Piazzetta Eugenio Conti n. 1, C.F. 82001130584, in persona dell'Ing. **Andrea Trinca**, nella sua qualità di **Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente**, giusta determina di conferimento incarico n. [___/___];

(di seguito denominate congiuntamente le "**PARTI**")

PREMESSO CHE

A) In data *31 gennaio 2026*, a seguito di un movimento franoso del costone roccioso prospiciente la S.P. 37/C "Sant'Anna", la CMRC ha emanato l'Ordinanza n. 19/2026 del *31 gennaio 2026*, disponendo l'interdizione totale al transito veicolare e pedonale della suddetta arteria viaria per motivi di sicurezza pubblica;

B) La S.P. 37/C "Sant'Anna" costituisce un asse di collegamento primario per il quadrante sud della Città Metropolitana di Roma Capitale e la sua chiusura sta determinando gravi criticità al sistema viabilistico, con significativo sovraccarico della viabilità urbana del Comune di Grottaferrata e dei comuni limitrofi, nonché ripercussioni sulla sicurezza stradale, sull'accessibilità dei servizi di emergenza e sul tessuto economico-sociale del territorio;

C) Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), la proprietà, la gestione e la manutenzione della S.P. 37/C competono alla CMRC quale ente territoriale titolare dell'infrastruttura viaria;

D) L'attuale situazione di emergenza richiede un intervento urgente e tempestivo per la messa in sicurezza del versante roccioso, al fine di consentire la riapertura dell'arteria viaria nel più breve tempo possibile, nell'interesse della collettività;

E) Il Comune di Grottaferrata, ravvisando l'eccezionalità della situazione e la necessità preminente di tutelare l'incolumità della propria cittadinanza e la tenuta della rete infrastrutturale del territorio, ha manifestato alla CMRC la propria disponibilità a collaborare, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza necessari alla riapertura della viabilità;

F) L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

1.1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra CMRC e COMUNE per la progettazione e l'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la S.P. 37/C "Sant'Anna", finalizzati alla rimozione delle condizioni di pericolo e alla conseguente riapertura del transito stradale nel più breve tempo tecnicamente possibile.

1.2. Gli interventi oggetto del presente accordo hanno carattere **definitivo rispetto al fenomeno franoso localizzato nell'area di intervento puntuale**. Le opere di consolidamento, pur essendo limitate al tratto di versante in condizioni di maggiore criticità, sono progettate e realizzate con criteri strutturali atti a garantire la stabilità nel lungo termine dell'area consolidata.

1.3. Resta inteso che **il fronte del versante presenta un'estensione significativamente superiore rispetto all'area di intervento puntuale**, con fenomeni instabili di difficile valutazione distribuiti sia a monte che lateralmente. Pertanto, **si rimanda a studi geotecnici approfonditi e ad attività di monitoraggio strumentale a più ampia scala** per la caratterizzazione complessiva del versante e per la progettazione di eventuali ulteriori interventi nelle aree non comprese nel presente progetto, che rimangono di competenza esclusiva della CMRC.

Art. 2 – Obblighi del Comune di Grottaferrata

2.1. Il COMUNE si impegna a:

- a)** Procedere, con la massima tempestività, all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere di messa in sicurezza del versante, includendo a titolo esemplificativo: installazione di reti paramassi, barriere dinamiche, opere di consolidamento corticale, tiranti di ancoraggio, reticoli di contenimento, protezioni anti erosive e **sistema di monitoraggio strumentale permanente (estensimetri, inclinometri, fessurimetri, capisaldi topografici)**;
- b)** Agire in qualità di Stazione Appaltante per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;
- c)** Nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.lgs. 81/2008, garantendo la corretta esecuzione delle opere in conformità alla normativa vigente;
- d)** Trasmettere alla CMRC il progetto esecutivo degli interventi, completo di tutti gli elaborati tecnici (relazione tecnica con indicazione del carattere definitivo dell'intervento nell'area puntuale e delle limitazioni di estensione, elaborati grafici, computo metrico estimativo, piano di sicurezza e coordinamento, piano di monitoraggio), entro **10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente accordo**, per l'acquisizione del parere tecnico preventivo;
- e)** Garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche eventualmente formulate dalla CMRC in sede di rilascio del parere di cui alla lettera precedente;
- f)** Comunicare tempestivamente alla CMRC l'avvio e la conclusione dei lavori, nonché ogni eventuale variazione in corso d'opera che modifichi sostanzialmente il progetto approvato;
- g)** Redigere, a conclusione dei lavori, la relazione tecnica finale e il verbale di collaudo tecnico-amministrativo, da trasmettere alla CMRC per le verifiche di competenza;
- h)** Garantire l'installazione e l'attivazione del sistema di monitoraggio strumentale previsto in progetto, con trasmissione dei dati di lettura iniziale alla CMRC entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Art. 3 – Obblighi della Città Metropolitana di Roma Capitale

3.1. La CMRC si impegna a:

- a) Fornire il parere tecnico preventivo e l'autorizzazione formale all'esecuzione degli interventi entro **5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione del progetto esecutivo di cui all'art. 2, lett. d). Decorso tale termine senza osservazioni, il progetto si intende tacitamente approvato ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990;
- b) Rilasciare le necessarie autorizzazioni per l'accesso alle aree di propria pertinenza e per l'esecuzione dei lavori sul sedime stradale della S.P. 37/C;
- c) Assicurare il supporto tecnico dei propri uffici competenti (Servizio Viabilità Zona Sud) per coordinare le interferenze con il traffico stradale e le eventuali esigenze di segnaletica temporanea;
- d) Procedere alla revoca o modifica dell'Ordinanza n. 19/2026, consentendo il ripristino del transito veicolare entro **2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento del verbale di collaudo tecnico di cui all'art. 2, lett. g);
- e) Mantenere l'iscrizione delle opere realizzate nell'inventario dei beni patrimoniali della CMRC, assumendo la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse dal momento della riapertura al transito;
- f) Assumere, dal momento della riapertura al transito, la gestione delle attività di monitoraggio strumentale e delle *ispezioni* periodiche previste, garantendo la continuità del servizio di sorveglianza e la tempestiva segnalazione di eventuali anomalie.

Art. 4 – Aspetti Economici e Finanziari

4.1. Il COMUNE, perfezionato il presente “Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90” con CMRC procederà con specifico atto alla modifica degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente al fine di assumere l'onere finanziario integrale degli interventi di messa in sicurezza oggetto del presente Accordo, nel limite dello stanziamento pari a **Euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00)**, da imputare nel bilancio del 2026, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

4.2. Nell'ambito delle somme a disposizione, le voci relative agli oneri a carico del COMUNE ammontano complessivamente a **euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), pari al 26% dell'importo totale dell'intervento**, e sono riferibili alle Spese Tecniche di Progettazione.

4.3. La CMRC si impegna a finanziare i lavori per l'importo pari a euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) equivalente al 74% dell'importo complessivo preventivato per gli interventi di cui all'art. 1, punto 1.1”.

4.4. **Gli importi indicati ai commi precedenti sono stati stimati speditivamente in fase preliminare** e potranno subire variazioni in diminuzione in sede di progettazione esecutiva, in funzione delle effettive necessità tecniche, delle indagini geotecniche e degli approfondimenti progettuali. **Resta tuttavia invariato il rapporto percentuale del 26% tra le voci a carico del COMUNE (progettazione, monitoraggio, indagini, espropri) rispetto all'importo complessivo dell'intervento.**

4.5. In caso di variazioni dell'importo complessivo rispetto alla stima preliminare, le Parti si impegnano a rideterminare gli importi a proprio carico mantenendo invariata la percentuale di cui al comma 4.4. L'eventuale aggiornamento degli importi sarà formalizzato mediante semplice scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, senza necessità di sottoscrivere atti integrativi.

4.6. La spesa stimata di cui al comma 4.1 è giustificata dal **preminente interesse pubblico comunale** alla risoluzione della crisi viabilistica che sta interessando il territorio comunale e i comuni limitrofi, nonché dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'accessibilità ai servizi essenziali. Tale giustificazione trova fondamento nell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

4.7. Le Parti si riservano di definire, mediante un apposito atto scritto da sottoscrivere entro **45 giorni** dalla conclusione dei lavori, le modalità di trasferimento di risorse da parte della CMRC al Comune. Tale erogazione è subordinata alla disponibilità di risorse nel bilancio metropolitano e coprirà il 74% dell'importo

totale dei lavori, fermo restando che la restante quota del 26%, relativa alle spese tecniche di progettazione, rimarrà a carico del Comune a titolo di compartecipazione.

4.8. Considerato il **carattere definitivo delle opere nell'area di intervento puntuale** e la loro integrazione permanente nel patrimonio infrastrutturale della CMRC, le Parti si impegnano a valutare forme di **trasferimento di risorse finanziarie** al COMUNE, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5 – Responsabilità e Custodia

5.1. Durante la fase di **esecuzione dei lavori**, il COMUNE assume:

- a) La responsabilità della gestione del cantiere, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e della vigilanza sull'operato dell'impresa esecutrice, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 36/2023;
- b) La custodia dell'area di cantiere e delle opere in corso di realizzazione, ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile;
- c) Ogni responsabilità derivante da danni a terzi causati dall'esecuzione dei lavori, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice o di altri soggetti responsabili.

5.2. A seguito del collaudo tecnico-amministrativo il cui verbale è redatto dal Comune e della conseguente riapertura al transito della S.P. 37/C, le opere realizzate si intendono acquisite al patrimonio della CMRC. Da tale momento:

- a) La custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni derivanti da vizi o difetti delle opere realizzate, fanno carico esclusivamente alla CMRC, in quanto proprietaria dell'infrastruttura stradale e delle opere ad essa incorporate;
- b) Il COMUNE è liberato da ogni responsabilità relativa alla gestione, manutenzione e custodia delle opere, salvo che per i vizi occulti eventualmente emersi entro il termine di garanzia previsto dalla normativa vigente (dieci anni per vizi gravi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c.);
- c) Le Parti provvederanno alla redazione di un verbale di consegna formale delle opere, che costituirà atto di passaggio della custodia dalla competenza comunale a quella metropolitana.

5.3. Resta inteso che, in caso di **responsabilità precontrattuale o contrattuale** dell'impresa esecutrice o dei professionisti incaricati dal COMUNE, quest'ultimo si riserva ogni azione di tutela nei confronti dei predetti soggetti, inclusa l'azione di rivalsa per eventuali danni liquidati in favore di terzi.

Art. 6 – Monitoraggio e Approfondimenti

6.1. Le Parti prendono atto che **il presente intervento ha carattere definitivo limitatamente all'area puntuale consolidata**, mentre **il fronte del versante presenta estensione significativamente superiore**, con fenomeni instabili distribuiti sia a monte che lateralmente rispetto all'area di intervento.

6.2. La CMRC si impegna a promuovere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro **6 (sei) mesi dalla conclusione dei lavori**, l'esecuzione di:

- a) Indagini geognostiche dirette (sondaggi, prove penetrometriche, prelievo campioni) sull'intero versante;
- b) Rilievi geomeccanici di dettaglio dell'ammasso roccioso nelle aree non consolidate;
- c) Analisi di stabilità globale del versante mediante modellazione numerica;
- d) Studio idrogeologico per la caratterizzazione delle circolazioni idriche sotterranee.

6.3. Il sistema di monitoraggio strumentale installato nell'ambito del presente intervento, comprensivo di **estensimetri, inclinometri, fessurimetri e capisaldi topografici**, sarà gestito dalla CMRC dal momento della riapertura al transito, con cadenza di lettura trimestrale nel primo anno e semestrale successivamente. I dati acquisiti saranno fondamentali per orientare la progettazione di eventuali ulteriori interventi.

6.4. Qualora dalle attività di monitoraggio e dagli studi di cui al comma 6.2 emergesse la necessità di interventi integrativi nelle aree a monte o lateralmente rispetto all'area consolidata, **la competenza e l'onere finanziario di tali interventi restano esclusivamente a carico della CMRC**, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, fatto salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 – Durata e Termine dell'Accordo

7.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e mantiene la propria efficacia fino al completamento delle opere di messa in sicurezza, alla riapertura formale della viabilità sulla S.P. 37/C e alla consegna delle opere alla CMRC mediante verbale di cui all'art. 5, comma 2, lett. c).

7.2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato previo consenso scritto di entrambe le Parti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 15 della Legge 241/1990.

7.3. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dal presente Accordo qualora sopravvengano circostanze di fatto o di diritto che rendano impossibile o eccessivamente oneroso il perseguimento delle finalità dell'Accordo stesso, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno **30 (trenta) giorni**. In caso di recesso, le Parti si impegnano a definire in via bonaria le modalità di conclusione delle attività già avviate e di regolazione dei rapporti economici pendenti.

Art. 8 – Risoluzione delle Controversie

8.1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a ricercare, in via preliminare e obbligatoria, una soluzione amichevole mediante trattative bonarie da svolgersi entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla comunicazione scritta della controversia.

8.2. Qualora non si raggiunga un accordo bonario entro il termine di cui al comma precedente, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 104/2010).

Art. 9 – Obblighi di Trasparenza e Pubblicazione

9.1. Le Parti si impegnano a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza), pubblicando il presente Accordo nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.

9.2. Ciascuna Parte provvederà altresì alla pubblicazione degli atti e dei documenti relativi all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 10 – Trattamento dei Dati Personali

10.1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

10.2. I dati personali eventualmente trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Art. 11 – Clausole Finali

11.1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

11.2. L'Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto atto posto in essere da pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

11.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

11.4. Il presente Accordo è redatto in forma di scrittura privata tra pubbliche amministrazioni e non necessita di registrazione, salvo il caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

In data [gg/mm/aaaa]

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

[Nome e Cognome]

[Qualifica]

Firma digitale: _____

PER IL COMUNE DI GROTTAFERRATA

Ing. Andrea TRINCA

Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente

Firma digitale: _____